

(A.C. 1746-bis - Sezione 2)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo.
2. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:
 - a) l'opera pubblica da realizzare;
 - b) l'ammontare della spesa da finanziare;
 - c) l'aliquota di imposta;
 - d) le modalità di versamento degli importi dovuti.
3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
4. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
5. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
 - a) opere per il trasporto pubblico urbano;
 - b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
 - c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
 - d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
 - e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.
6. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.
7. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche).

All'emendamento 8. 500. del Governo, sopprimere la parola: eventuale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni e riduzioni sul versamento dell'ICI sulla prima casa.

0. 8. 500. 6. Garavaglia, Gibelli, Fugatti, Filippi, Alessandri, Allasia, Bodega, Bricolo, Brigandì, Caparini, Cota, Dozzo, Dussin, Fava, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lussana, Maroni, Montani, Pini, Pottino, Stucchi, Pili, Biancofiore, Ravetto, Costa, Palumbo, Garfagna, Santelli.
(Approvato)

All'emendamento 8. 500. del Governo, sopprimere la parola: eventuale.

Conseguentemente aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento ai soggetti con reddito inferiore a 20 mila euro.

0. 8. 500. 8. Garavaglia, Gibelli, Fugatti, Filippi, Alessandri, Allasia, Bodega, Bricolo, Brigandì, Caparini, Cota, Dozzo, Dussin, Fava, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lussana, Maroni, Montani, Pini, Pottino, Stucchi, Pili, Biancofore, Ravetto, Costa, Palumbo, Garfagna, Santelli.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'eventuale applicazione di esenzioni riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali.

8.500. Governo.

(Approvato)

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

f) opere di restauro;

g) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche.

8. 22. (ex 8. 36.) Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

(Approvato)

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

f) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica;

g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.

8. 23. (ex 8. 49.) D'Elpidio, Adenti, Satta, Affronti, Fabris, Pignataro.

(Approvato)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.

(Contributo comunale di ingresso e di soggiorno).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.
3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.
4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.
5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
 - a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;
 - b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;
 - c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
 - d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.
6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Contributo comunale di ingresso e di soggiorno).

Sopprimerlo.

9. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta)*(vedi 9. 1.) Gianfranco Conte.
(Approvato)

Sopprimerlo.

9. 2. (*Testo modificato nel corso della seduta*)(ex 9. 31.) Valducci, Lazzari, Carlucci.
(**Approvato**)

Sopprimerlo.

9. 3. (*Testo modificato nel corso della seduta*)(ex 9. 22 e 9. 27.) Verro, Brancher.
(**Approvato**)

Sopprimerlo.

9. 4. (*Testo modificato nel corso della seduta*)(ex 9. 11.) Pizzolante.
(**Approvato**)

Sopprimerlo.

9. 5. (*Testo modificato nel corso della seduta*)(vedi 9. 99.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
(**Approvato**)

Sopprimerlo.

9. 6. (*Testo modificato nel corso della seduta*)(vedi 9. 86.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
(**Approvato**)

Sopprimerlo.

9. 7. (*Testo modificato nel corso della seduta*)(ex 9. 14.) Di Centa, Zanetta, Brancher, Uggè, Mondello.
(**Approvato**)

Sopprimerlo.

9. 8. (*Testo modificato nel corso della seduta*)(ex 9. 30.) Bernardo.
(**Approvato**)

Sopprimerlo.

***9. 9.** (ex 9. 2., ex 9. 33. e 9. 50.) Leo, Alberto Giorgetti, Alemanno, Raisi, Saglia, Amoruso, Germontani, Meloni, Rampelli, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
(**Approvato**)

Sopprimerlo.

***9. 10.** (ex 9. 5., ex 9. 10., ex 9. 15., 9. 29. e 9. 87.) Lupi, Stradella, Verro, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Tortoli, Paroli, Nan, Di Centa, Uggè, Mondello, Zanetta, Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.
(**Approvato**)

Sopprimerlo.

***9. 12.** (ex 9. 78. e 9. 80.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
(**Approvato**)

Sopprimerlo.

***9. 13.** (ex 9. 93.) D'Agro, Barbieri, Peretti, Zinzi, Mereu, Formisano, Greco.
(**Approvato**)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 10.

(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali).

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni inerenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.
2. Al comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali).

All'emendamento 10. 600. della Commissione, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e con la Confederazione Elvetica.

0. 10. 600. 3. Zanetta, Zacchera, Leone, Garavaglia, Della Vedova, Romele, Boato, Compagnon, Cossiga, Delfino.

(Approvato)

All'emendamento 10. 600. della Commissione, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: nonché per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

0. 10. 600. 2. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Bressa, Fistarol, Quartiani, Boato, Sperandio.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 Kw, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 gennaio 1989, n. 20, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

10. 600. *(Nuova formulazione nel testo corretto)* La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravii delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

10. 601. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è *sostituita dalle seguenti*: «consiglio comunale».

10. 7. (ex 10. 6.) Armani, Alberto Giorgetti, Compagnon, Rao, Filippi, Crosetto.

(Approvato)